

ART. 11
Rapporto di fornitura delle pubblicazioni

Le Parti, al fine di stabilire un più organico raccordo tra le fasi della distribuzione e della vendita, si impegnano a promuovere forme di consultazione, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 15, che consentano alle Organizzazioni dei Rivenditori di esprimere pareri e formulare richieste che - sulla base di documentate rilevazioni - si propongano di armonizzare i programmi elaborati dalle singole Aziende Editoriali con la potenzialità effettiva del mercato attraverso l'ottimizzazione delle forniture.

Le Parti sottolineano la necessità di accelerare il processo di informatizzazione della rete di vendita al fine di rendere più agevole il processo di distribuzione e vendita della stampa. A tal fine le Parti si impegnano ad individuare le modalità attraverso le quali procedere tempestivamente alla informatizzazione della rete di vendita.

Le Parti potranno formulare proposte in relazione alle forme tecniche più efficaci per assicurare l'adempimento, da parte delle Rivendite, di quanto previsto al punto 7 dell'articolo 10, tra i compiti dei punti di vendita, in relazione alla prestazione delle garanzie.